



COMUNE DI SABBIONETA

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**concernente la**

## **DISCIPLINA DEGLI ARMAMENTI, STRUMENTI DI AUTOTUTELA ED ALTRE DOTAZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.     DEL



# **SABBIONETA**

Comune  
di Sabbioneta

# **INDICE**

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Tipologia e numero delle armi, strumenti di autotutela ed altri strumenti in dotazione

Art. 3 - Modalità per l'assegnazione dell'arma da fuoco

## **TITOLO II – FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI DA FUOCO E DEL MUNIZIONAMENTO**

Art. 4 - Acquisto delle armi da fuoco e del munizionamento

Art. 5 - Deposito delle armi da fuoco

Art. 6 - Assunzione in carico e custodia delle armi da fuoco e del munizionamento

Art. 7 - Registro di carico e scarico delle armi da fuoco e delle munizioni

Art. 8 - Consegna delle armi da fuoco e del munizionamento

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

Art. 11 - Controlli e sorveglianza

Art. 12 - Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario

Art. 13 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Art. 14 - Restituzione armamento ed effetti

## **TITOLO III - TERMINE E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI DA FUOCO**

Art. 15 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi da fuoco

Art. 16 - Determinazione dei servizi svolti senza armi da fuoco

Art. 17 - Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 18 - Assegnazione dell'arma per difesa personale

## **TITOLO IV - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO**

Art. 19 - Addestramento all'uso delle armi da fuoco

## **TITOLO V - STRUMENTI DI AUTOTUTELA, ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE, ASSEGNAZIONE, USO E RELATIVO ADDESTRAMENTO**

Art. 20 - Assegnazione ed uso degli strumenti di autotutela

Art. 21 - Uso degli strumenti di contenimento

Art. 22 - Giubbotti antiproiettile

Art. 23 - Dotazione della sciabola di rappresentanza

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24 - Comunicazione del regolamento

Art. 25 - Leggi e atti regolamentari

Art. 26 - Pubblicità ed entrata in vigore

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione delle modalità di detenzione delle armi da fuoco e degli strumenti di autotutela in uso al Servizio di Polizia Locale del Comune di Sabbioneta, oltre che delle modalità di esecuzione dei servizi cui sono dedicati gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza che possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati nell'ambito del territorio comunale di appartenenza e competenza.

### **Art. 2 - Tipologia e numero delle armi, strumenti di autotutela ed altri strumenti in dotazione.**

1. La tipologia delle **armi da fuoco** che si possono tenere in dotazione è da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo Nazionale di cui all' Articolo 7 della L.18.04.1974, n°110, aventi le seguenti caratteristiche: **pistola** a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm fra quelle disponibili nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
2. Il numero delle armi da fuoco in dotazione al Servizio di Polizia Locale equivale al numero degli operatori in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, eventualmente maggiorato fino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma, da intendersi come dotazione di riserva.
3. Il numero delle munizioni in dotazione presso il Servizio di Polizia Locale non potrà essere superiore a n. 30 proiettili per ciascun operatore, oltre a n. 20 proiettili come dotazione di riserva, sempre per ogni operatore.
4. In relazione a dimissioni, pensionamenti, sospensioni dal servizio, trasferimenti, ecc. è possibile che nella cassaforte del Servizio, sia detenuto un numero di armi e di munizioni maggiore al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza in servizio, in attesa di nuova assegnazione ad altro avente diritto.
5. Gli **strumenti di autotutela**, di cui al Regolamento Regione Lombardia del 22 marzo 2019, n. 5 "*Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»*" e disposizioni ad esso collegate, sono:
  - a. **Spray irritante:** spray irritante OC (Oleoresin capsicum) privo di effetti lesivi permanenti conforme al D.M. 12 Luglio 2011 n.103. Il modello di spray prescelto deve essere munito di certificazione del costruttore, scritta anche in lingua italiana, attestante l'utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia. Le modalità di utilizzo dello spray irritante, dettagliatamente riportate in una dispensa che fa parte integrante della dotazione dello strumento, devono essere tali da garantirne l'impiego con la massima facilità e sicurezza anche in condizioni critiche. La capacità funzionale dell'erogatore deve essere garantita in tutte le posizioni: verticale,

orizzontale, capovolta, deviata di 60° sull'asse longitudinale in qualsiasi direzione (inclinato in avanti, a destra, a sinistra e all'indietro).

Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di scatto e di sicura tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. La miscela irritante è contenuta in una bomboletta sostituibile recante la data di scadenza. Gli operatori debbono essere in grado di verificare in qualsiasi momento ed agevolmente il livello di carica dello strumento. Lo strumento dovrà essere conforme a quanto disposto dalla Parte IV, Titoli I – II – III del D.Lvo 206/05, in tema di garanzia e sicurezza del prodotto. Esso dovrà altresì essere accompagnato da dichiarazione del produttore ovvero del venditore, volta ad escludere che il prodotto, se utilizzato in modo appropriato, possa causare morte e danni a persone o cose ovvero non sia idoneo a recare offesa alla persona. **Dotazione massima:** n. 1 per ogni operatore, più una eventuale ricarica come dotazione di scorta per ciascun operatore.

- b. **Bastone estensibile distanziatore:** per bastone estensibile si intende uno strumento composto da due o più elementi telescopici ovvero anche da un solo elemento in continuità, con finalità di tutela dell'incolumità personale degli operatori della Polizia Locale e con caratteristiche tali da non cagionare alcun danno permanente o temporaneo ovvero non sia idoneo a recare offesa alla persona. In particolare, il bastone estensibile dovrà essere in materiale plastico, gomma, tecnopolimero o altro materiale sintetico. Allorché preveda struttura a più elementi telescopici, esso dovrà disporre di meccanismo di apertura e di bloccaggio che escludano, in posizione aperta, eventuali aperture o chiusure accidentali. Il bastone dovrà essere resistente all'urto e non dovrà presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura che, comunque, dovrà essere esclusa in normali condizioni di utilizzo. L'impugnatura del bastone dovrà essere di materiale tale da garantire la presa ed il controllo dell'attrezzatura in qualsiasi condizione di utilizzo. In ogni caso il bastone estensibile non dovrà possedere le caratteristiche di cui al D.P.R. 05 ottobre 1991 n.359. Ogni strumento deve riportare impresso in modo indelebile un codice identificativo, fatta salva la facoltà dei singoli comandi di apporre il logo dell'ente di appartenenza sul pomolo di base, con la scritta "POLIZIA LOCALE DI SABBIONETA". Il bastone estensibile, in condizioni di riposo, è portato appeso alla cintura. Le modalità di utilizzo del bastone estensibile, dettagliatamente riportate in una dispensa che fa parte integrante della dotazione dello strumento, devono essere tali da garantirne l'impiego con la massima facilità e sicurezza, anche in condizioni critiche. Lo strumento dovrà essere conforme a quanto disposto dalla Parte IV, Titoli I – II – III del D.Lvo n. 206/05, in tema di garanzia e sicurezza del prodotto. Esso dovrà altresì essere accompagnato da dichiarazione del produttore ovvero del venditore, volta ad escludere che il prodotto, se utilizzato in modo appropriato, possa causare morte e danni a persone o cose. **Dotazione massima:** n. 1 per ogni operatore, eventualmente maggiorato fino al 5% degli stessi, con almeno il minimo di un bastone, da intendersi come dotazione di riserva per il servizio.

- c. **Altre dotazioni** che si possono tenere ed utilizzare da parte degli operatori presso il Servizio di Polizia Locale sono durante lo svolgimento del servizio, in applicazione della vigente normativa regionale:
- i. **Strumenti di contenimento**, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere: manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena; Dotazione massima: n. 2 per ogni operatore;
  - ii. **giubbotti antiproiettile**;
  - iii. **sciabole**, il cui utilizzo è riservato ai servizi di rappresentanza.

### **Art. 3 - Modalità per l'assegnazione dell'arma da fuoco.**

#### **Assegnazione dell'arma da fuoco in via continuativa.**

1. L'assegnazione dell'arma da fuoco in via continuativa, senza licenza del Questore, sarà disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987 n. 145, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno, tacitamente prorogabile, dalla quale quali dovranno rilevarsi:
  - a. le generalità complete dell'operatore di Polizia Locale;
  - b. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
  - c. descrizione del munizionamento.
2. All'avvenuta notifica del provvedimento, verranno assegnati arma e munizioni.
3. Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.
4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.
5. Del provvedimento d'assegnazione dell'arma è fatto menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre al seguito.

#### **Assegnazione dell'arma da fuoco in via occasionale e provvisoria.**

6. L'assegnazione dell'arma da fuoco per servizi svolti in maniera occasionale o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposta di volta in volta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987 n. 145.
7. Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui alla precedente lettera, nonché:
  - a. il servizio/i da espletare in armi;
  - b. la durata del servizio/i;
  - c. l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato/i il/i servizio/i.
8. In ogni caso nessun'arma da fuoco potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza di:
  - a. Attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 19 del presente Regolamento.
  - b. Certificato di possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è svolto, obbligatoriamente ogni trentasei mesi, dalle apposite strutture mediche della P.S. o Militari.

## **TITOLO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI DA FUOCO E DEL MUNIZIONAMENTO**

### **Art. 4 - Acquisto delle armi da fuoco e del munizionamento.**

1. L'acquisto delle armi da fuoco e del munizionamento sarà disposto con determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale a seguito di nulla osta da parte della Questura territorialmente competente.
2. Ogni acquisizione, vendita, cessione o consegna per la distruzione di armi, dovrà essere annotata su apposito registro di cui all'art.7, custodito presso gli uffici del Responsabile del Servizio.
3. Le stesse modalità andranno utilizzate per i proiettili detenuti presso il Servizio di Polizia Locale quali munizioni di scorta.

### **Art. 5 - Deposito delle armi da fuoco.**

1. Tenuto conto che il numero delle armi da fuoco da custodire nel presente Comune di Sabbioneta non sarà superiore contemporaneamente a n. 15 (quindici) e che il numero delle munizioni da custodire non sarà superiore a n. 2000 (duemila) cartucce, comprese quelle assegnate al personale, in questo Comune non è istituita l'armeria ai sensi dell'art. 12 del D.M. 145/1987 e, pertanto, le funzioni di consegnatario delle stesse sono svolte dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, quelle di sub-consegnatario dal vicespabile o da altro operatore appositamente nominato.
2. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi da fuoco e le munizioni è precluso al pubblico da apposita porta accessibile solamente a:
  - a. Responsabile del Servizio di Polizia Locale o vicespabile;
  - b. consegnatario e sub-consegnatario;
  - c. assegnatari dell'arma;
  - d. sindaco protempore;
  - e. assessore delegato al servizio;
  - f. persone autorizzate appositamente, in possesso della relativa chiave, come ad esempio addetti alle pulizie o alla manutenzione dei locali comunali.
  - g. persone autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o dal Sindaco direttamente in occasione del momento dell'esigenza di ingresso nei locali, in sua presenza e con costante sorveglianza, solo per esigenze di carattere temporanee e di breve durata.
3. Viene tenuto da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale un apposito elenco con dati anagrafici e registro di firma per consegna iniziale e riconsegna finale, una volta non aventi più titolo, delle persone in possesso della chiave o delle chiavi di accesso ai locali ove sono custodite armi da fuoco e munizioni, costantemente aggiornato.
4. Sono altresì attuate le misure di sicurezza indicate dall'art. 13 c.1 del D.M. 145/1987 ovvero le armi da fuoco e le munizioni devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere muniti di porte blindate ed aperture ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; Le porte devono altresì disporre di serratura di sicurezza ed esse, o i locali, devono essere dotate/i di congegni di allarme.
5. Le armi devono essere consegnate e versate scariche negli appositi alloggiamenti.

6. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

#### **Art. 6 - Assunzione in carico e custodia delle armi da fuoco e del munizionamento.**

1. Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio, consegnatario, assumerà in carico armi e munizioni, registrandole nell'apposito registro.
2. Le armi di scorta o le armi temporaneamente versate dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale saranno conservate, prive di fondina, nel locale in cui sono custodite le armi, in apposito armadio metallico blindato dotato di cassetti ad uso esclusivamente personale, blindati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza o combinazione. Se a chiave, ogni cassetto è dotato di due chiavi, una in uso al personale assegnatario dell'arma, l'altra, di scorta, custodita dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.
3. Le munizioni di scorta sono conservate in un armadio metallico blindato distinto da quello delle armi.
4. Una copia della chiave dell'armadio blindato contenente le armi, una copia di tutte le chiavi di scorta dei relativi cassetti interni ed una copia della chiave dell'armadio blindato contenente le munizioni sono tenute e custodite a cura del Responsabile del Servizio Polizia Locale in busta chiusa in apposita cassaforte. Una copia di quest'ultima cassaforte è tenuta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale ed una copia di scorta dal Sindaco.
5. Le fondine vengono detenute in via continuativa dal personale che ha in dotazione l'arma senza la necessità di depositarle in sicurezza a fine turno e ritirarle ad inizio turno.

#### **Art. 7 - Registro di carico e scarico delle armi da fuoco e delle munizioni.**

1. Il servizio Polizia Locale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.
2. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati sul registro con apposizione del visto del consegnatario, per:
  - a. Le ispezioni settimanali e mensili;
  - b. le riparazioni delle armi;
  - c. la riconsegna dell'arma per assenza prolungata dell'assegnatario;
  - d. il prelevamento e la riconsegna dell'arma al termine del periodo di assegnazione occasionale;
  - e. i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

#### **Art. 8 - Consegna delle armi da fuoco e del munizionamento.**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale aventi la qualità di "agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art.7 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.
2. Il personale verrà munito di n. 30 proiettili compatibili con l'arma in dotazione, da conservarsi in due caricatori da n. 15 proiettili ciascuno, oltre a n. 20 proiettili come dotazione di scorta da conservare nell'apposita cassetta di sicurezza. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale potrà impartire di tenere un numero diverso di proiettili

- nei due caricatori dell'arma, ed i restanti custoditi nella relativa cassetta di sicurezza.
3. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.
  4. Il personale assegnatario in via continuativa dell'arma, che intende custodire l'arma presso il Servizio di Polizia Locale del Comune di Sabbioneta, deve prelevare arma e munizioni ad inizio turno e riconsegnarli al termine del servizio. Detti movimenti quotidiani non devono essere registrati sul registro di carico e scarico armi da fuoco e munizioni di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
  5. È facoltà del personale cui è assegnata l'arma in via continuativa, custodirla presso la propria abitazione quando non in servizio, adottando gli opportuni accorgimenti e precauzioni al fine di garantirne la sicura conservazione, come indicato nell'articolo successivo.
  6. La detenzione presso la propria abitazione non è mai consentita al personale assegnatario in via occasionale. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o gli altri soggetti adibiti ai controlli indicati all'articolo 11 del presente Regolamento, hanno facoltà di disporre delle verifiche presso i locali di detenzione delle armi, allo scopo di verificare la rispondenza a detta imposizione.

#### **Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma da fuoco.**

1. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo del Sindaco di cui all'articolo 3, nel registro carico e scarico armi da fuoco e munizioni di cui all'articolo 7. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto e revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
2. L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Locale ed allo stesso modo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

#### **Art. 10 - Doveri dell'assegnatario dell'arma da fuoco.**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, cui è assegnata l'arma, devono:
  - a. Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
  - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
  - c. applicare sempre e ovunque la sicura prevista per il maneggio dell'arma, ove l'arma ne sia dotata;
  - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 19 del presente Regolamento successivo art.19 del presente regolamento.
2. E' fatto inoltre obbligo, agli appartenenti al servizio di Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come previsto dall' articolo 8 del presente Regolamento,

di conservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni tenendo conto di eventuali modifiche alle disposizioni di legge attualmente in vigore:

- a. L'arma, quando non sotto il diretto controllo personale dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
  - b. in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.
3. In caso di smarrimento o di guasto dovuti a colpa, le spese di sostituzione o di riparazione dell'arma saranno addebitate al personale responsabile e assegnatario.

#### **Art. 11 - Controlli e sorveglianza.**

1. Il Sindaco, l'Assessore o il consigliere delegato, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dispongono visite di controllo periodiche e ispezioni interne periodiche.
2. L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente articolo 7.

#### **Art. 12 - Doveri del consegnatario e del sub-consegnatario**

1. Il consegnatario ed il sub-consegnatario curano con la massima diligenza:
  - a. La custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e delle documentazioni, delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
  - b. l'effettuazione dei controlli periodici;
  - c. la tenuta dei registri e della documentazione;
  - d. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

#### **Art. 13 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma da fuoco.**

1. Dello smarrimento o del furto dell'arma o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario, sub-consegnatario o dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.
2. Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione dei provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

#### **Art. 14 - Restituzione armamento ed effetti.**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale allorché:
  - i. cessano per qualsiasi causa dal servizio;
  - ii. viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
  - iii. durante il periodo di aspettativa e di maternità;
  - iv. quando chiesto con ordine di servizio.

devono restituire la pistola, la fondina, il caricatore di riserva e le munizioni.

2. In caso di mancanza pagheranno il prezzo di mercato equivalente al momento della cessazione.
3. A tale effetto il Responsabile del Servizio di Polizia Locale deve dare al Sindaco, ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, tempestiva notizia scritta per gli ulteriori provvedimenti.

### **TITOLO III - TERMINE E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI DA FUOCO**

#### **Art. 15 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi da fuoco.**

1. Dal momento in cui le armi vengono assegnate in via continuativa agli operatori del Servizio di Polizia Locale (in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza) dovranno essere obbligatoriamente svolti con l'arma in dotazione tutti i servizi di Polizia Locale, anche di collegamento con altri uffici comunali, prestati per qualsiasi motivo all'esterno dei locali del Comune di Sabbioneta.
2. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.
3. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio, dei contingenti che effettuano servizio con armi da fuoco fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.
4. Al personale di Polizia Locale addetto a tali servizi, l'arma è assegnata in via continuativa. Il personale che svolga suddetti servizi in uniforme dovrà portare l'arma custodita nella fondina esterna fornita dal comando, corredata da caricatore di riserva.
5. Il personale che collabori con le forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della L. 65/1986, esplica il servizio in uniforme ordinaria od operativa munito dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità.
6. I servizi in borghese devono essere svolti avendo cura di occultare l'arma facendo, per questo scopo, uso di apposite fondine.
7. Per i servizi svolti al di fuori del territorio di competenza, i casi e le modalità di utilizzo dell'arma assegnata sono, ove possibile, predeterminati nei piani o accordi stipulati tra le amministrazioni interessate, in osservanza dei rispettivi regolamenti comunali.
8. Nei casi in cui il personale del Servizio di Polizia Locale si trovi a prestare servizio armato in territorio diverso da quello di appartenenza, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato specificando il tipo di servizio per il quale saranno impiegati e la durata presunta della missione.
9. Al personale del Servizio Polizia Locale che non abbia qualifica di agente di pubblica sicurezza non è consentita la detenzione ed il porto dell'arma.

#### **Art. 16 - Determinazione dei servizi svolti senza armi da fuoco.**

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senz'armi da fuoco, così come i servizi di guardia d'onore e rappresentanza in occasioni di feste e funzioni pubbliche o cerimonie religiose.
2. Il presente articolo non si applica ai servizi espliciti fuori dall'ambito del territorio comunale per soccorso in caso di calamità, disastri o per prestare ausilio ad altri corpi nell'ambito di servizi periodici, stagionali o che rivestono carattere di eccezionalità per cui il Sindaco del comune nel cui territorio si svolga il servizio richieda, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65/1986, un

contingente in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza, che svolga servizio in uniforme e munito di arma..

#### **Art. 17 - Modalità e casi di porto dell'arma da fuoco.**

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva ad eccezione del Responsabile del Servizio durante la propria attività ordinaria.
2. In servizio l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio.
3. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. Potrà essere estratta per il caricamento e scaricamento, da effettuarsi eventualmente prima dell'inizio del servizio ed al rientro da esso, esclusivamente nei luoghi appositamente destinati a tale scopo.
4. A bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina personale e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo.
5. Al personale che svolga servizi per i quali è stata disposta l'assegnazione in via continuativa dell'arma è consentito:
  - a. Effettuare il porto della stessa, senza licenza, anche fuori dal servizio, nel territorio dell'ente di appartenenza e negli altri casi previsti dalla legge;
  - b. il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa;
  - c. la conservazione e custodia dell'arma presso la propria abitazione, con le modalità previste ed indicate negli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.
6. Fuori servizio l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
7. Non potranno essere portate armi diverse da quelle in dotazione.

#### **Art. 18 - Assegnazione dell'arma per difesa personale.**

1. A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Prefetto specificatamente motivato, l'arma potrà essere consegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per la difesa personale.
2. Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizioni:
  - a. Che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
  - b. che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

## **TITOLO IV - ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ARMI DA FUOCO**

### **Art. 19 - Addestramento all'uso delle armi da fuoco.**

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato solo dopo aver conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, tenuto da istruttori e direttori di tiro abilitati, al fine di conseguire il certificato di idoneità al maneggio delle armi secondo le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nella legge 28 maggio 1981, n. 286 e s.m.i.
2. Gli stessi devono inoltre, almeno una volta all'anno, partecipare e superare un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, con l'arma di servizio.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o, in mancanza, il Sindaco, possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale che svolgono servizio armato o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in un territorio comunale diverso da quello in cui prestano servizio gli operatori della Polizia Locale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro, e ritorno, è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, previo avviso al Prefetto competente per territorio da effettuarsi almeno sette giorni prima.
5. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

## **TITOLO V - STRUMENTI DI AUTOTUTELA, ALTRI STRUMENTI IN DOTAZIONE, ASSEGNAZIONE, USO E RELATIVO ADDESTRAMENTO**

### **Art. 20 - Assegnazione ed uso degli strumenti di autotutela.**

1. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, nel rispetto del presente regolamento, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Gli strumenti di autotutela di cui all'art. 2 sono assegnati unicamente al personale che abbia superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso e gli aspetti normativo legali da rispettare, così come previsto dalla Regione Lombardia.
3. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la Polizia Locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
4. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.
5. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità di cui al presente articolo, devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del Servizio di Polizia Locale.
6. Con provvedimento di assegnazione personale il Responsabile del Servizio di Polizia Locale assegna all'operatore lo strumento di autotutela. È prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.
7. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal Codice Penale e per questo il personale che avrà in dotazione gli strumenti dovrà impiegarli esclusivamente per respingere una violenza o vincere una resistenza non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
8. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, od in sua mancanza il Sindaco, anche su segnalazione degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray e/o del bastone estensibile in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

9. Il personale interessato dovrà trasmettere senza ritardo una relazione di servizio scritta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale od in sua mancanza al Sindaco, riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.
10. Gli strumenti di autotutela dovranno essere portati solamente in servizio e collocati alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, ovvero, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Responsabile del Servizio o da altro Ufficiale di turno. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili tali strumenti dovranno essere portati in modo comunque non visibile.
11. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il loro maneggio.
12. Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire gli strumenti di autotutela con la massima cura, presso la sede del Servizio od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto in itinere casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio o a fini privati, il deterioramento, l'ostentazione, la perdita e la cessione a terzi.

#### **Art. 21 - Uso degli strumenti di contenimento.**

1. Gli strumenti di contenimento sono dati in dotazione a tutti gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal Codice Penale e per questo il personale che avrà in dotazione gli strumenti dovrà impiegarli esclusivamente per respingere una violenza o vincere una resistenza non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, od in sua mancanza il Sindaco, anche su segnalazione degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di contenimento in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.
4. Il personale interessato dovrà trasmettere senza ritardo una relazione di servizio scritta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale od in sua mancanza al Sindaco, riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, degli strumenti di contenimento, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.
5. Gli strumenti di contenimento dovranno essere portati solamente in servizio e collocati alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, ovvero, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o da altro Ufficiale di turno. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili tali strumenti dovranno essere portati in modo comunque non visibile. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il loro maneggio.

6. Il personale, anche fuori dall'orario di servizio, dovrà custodire gli strumenti di contenimento con la massima cura, presso la sede del Servizio di Polizia Locale od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto in itinere casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio o a fini privati, il deterioramento, l'ostentazione, la perdita e la cessione a terzi.

#### **Art. 22 - Giubbotti antiproiettile.**

1. Tutto il personale del Servizio di Polizia Locale è individualmente dotato di giubbotti antiproiettile utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori, da utilizzare durante l'espletamento di servizi di Polizia Stradale, come posti di controllo o posti di blocco ed in ogni altra situazione o circostanza in cui si renda necessario in base alla tipologia dell'intervento da effettuare, come ad esempio sopralluoghi, blitz, TSO/ASO o situazioni simili.

#### **Art. 23 - Dotazione della sciabola di rappresentanza.**

1. Per i soli servizi di rappresentanza o guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole, in numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto.
2. Il consegnatario delle armi (Responsabile del Servizio di Polizia Locale) provvederà alla conservazione ed alla consegna della sciabola agli operatori tramite apposito provvedimento scritto di porto della sciabola.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 - Comunicazione del regolamento.**

1. Il presente regolamento sarà comunicato:
  - a. Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art.11 della legge 7 marzo 1986 n. 65;
  - b. Al Prefetto di Mantova, così come disposto dall'art.2, comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n.145.

### **Art. 25 - Leggi e atti regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa statale, regionale e comunale in materia, e nello specifico:
  - a. Legge 7 marzo 1986, n. 65;
  - b. D.M. 4 marzo 1987, n. 145
  - c. Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" (in seguito denominata l.r. 6/2015) e disposizioni ad essa collegate;
  - d. Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 5 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»" e disposizioni ad esso collegate.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali o contrattuali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
3. Dovranno infine essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e munizioni.

### **Art. 26 - Pubblicità ed entrata in vigore.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/1996.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sabbioneta della deliberazione consigliare che lo approva, a norma dell'art.134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267.